

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO: ICI ANNO 2009

Con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2009 sono state approvate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2009.

Si pensa di fare cosa gradita ai contribuenti riportando di seguito tutte le indicazioni necessarie per procedere correttamente a tutti gli adempimenti previsti in materia di ICI.

Si informa che la delibera ICI è presente anche sul sito del Comune di Vezzano s/C all'indirizzo: www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

BASE IMPONIBILE

a) Fabbricato accatastato	Rendita catastale definitiva rivalutata del 5%
b) Fabbricato non accatastato	Rendita presunta rivalutata del 5%
c) Aree fabbricabili (tutte quelle che risultano tali in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia approvati definitivamente che adottati)	Valore venale in comune commercio (L'ufficio Tecnico ha predisposto a titolo indicativo i valori medi delle aree edificabili suddivise per zone omogenee)
d) Terreni agricoli	Esenti per tutto il territorio comunale

Valore imponibile = R.C. rivalutata e moltiplicata

X 100	(cat.catastali A-C)
X 50	(cat.catastali A/10-D)
X 34	(cat.catastale C/1)
X 140	(cat.catastali B)

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario dell'immobile;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- il locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Col D.L.93 del 27.05.2008 conv.in L.126 del 24.07.2008 è stata esclusa dall'imposizione ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ad eccezione delle unità di categoria A/1, A/8 e A/9.

PER L'ANNO 2009 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE DELL'ANNO 2008:

- 4,4 per mille per le unità immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di Euro 103,29;

- 4,4 per mille per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
- 5,5 per mille per le unità immobiliari occupate alla data del 1.1.2009 da famiglie non proprietarie, sulla base dei contratti di locazione a canone concertato di cui alla Legge n. 431 del 09.12.1998, per le quali occorre presentare **entro il 30 giugno 2009** la dichiarazione ICI utilizzando il modello ministeriale, con allegato copia del contratto di locazione registrato;
- 6,5 per mille per le unità immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1.1.2009 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;
- 6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);
- 7 per mille per le aree fabbricabili;
- 7 per mille per le unità immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1.1.2009 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unità immobiliari non comprese nei casi sopra indicati;

La detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a Euro 103,29.

Gli immobili definiti "pertinenze" seguono lo stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione cui gli stessi sono asserviti.

Sono state altresì previste le seguenti detrazioni:

- 9% sull'aliquota applicabile alle unità immobiliari di categoria A e relative pertinenze, già determinata sulla base della differenziazione delle aliquote di cui al punto 1), le quali abbiano installato e reso funzionante alla data dell'1.1.2009 uno dei seguenti impianti:
 - a) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria purchè l'immobile sia adibito ad abitazione principale o sia dato in locazione alla data dell'1.1.2009;
 - b) impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sia per gli immobili abitati che non;
- 9% sull'aliquota applicabile a qualsiasi unità immobiliare, esclusa la categoria A e relative pertinenze, le quali abbiano installato e reso funzionante alla data dell'1.1.2009 uno degli impianti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.

Per beneficiare di queste ultime detrazioni i contribuenti dovranno presentare **entro il 30.06.2009** apposita richiesta scritta all'Ufficio tributi, autocertificando ai sensi del DPR. N. 445 del 28.12.2000, sul modulo predisposto dal Comune, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di cui sopra, con riferimento alla data del 01.01.2009 e allegando la certificazione del tecnico incaricato all'installazione degli impianti medesimi.

VERSAMENTO

La riscossione dell'ICI avviene in modo diretto utilizzando una delle seguenti modalità:

- sul conto corrente postale intestato al Comune, i cui dati sono i seguenti:

n. 22613517
Comune Vezzano sul Crostolo
I.C.I. – Servizio Tesoreria
42030 Vezzano sul Crostolo

I bollettini possono comunque essere reperiti presso gli uffici comunali e gli uffici postali presenti nel territorio del Comune di Vezzano Sul Crostolo

- mediante Mod. F24 da presentare agli sportelli del Concessionario della Riscossione, agli sportelli delle Banche convenzionate o agli Uffici Postali.
Qualora il contribuente intenda utilizzare questa modalità di versamento, si elencano i principali codici da inserire nelle apposite caselle del modello:

Codice Ente: L820

Codice Tributo: 3901 (ICI per l'abitazione principale)

3902 (ICI per i terreni agricoli – si rammenta che tutto il territorio comunale è esente)

3903 (ICI per le aree fabbricabili)

3904 (ICI per altri fabbricati)

Di tali modalità sono state informate le varie associazioni di categoria.

TERMINI DI VERSAMENTO:

- **la prima rata deve essere versata entro il 16 GIUGNO** ed è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- **la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 DICEMBRE** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

E' consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, vale a dire entro il **16 GIUGNO 2009**.

DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2008

Qualora vi siano state variazioni negli immobili posseduti, per quanto riguarda il periodo e le quote di possesso o la consistenza degli immobili stessi intervenute nell'anno 2008, il soggetto passivo deve presentare la DICHIARAZIONE ICI.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello ministeriale e deve essere consegnata entro il termine di legge stabilito con l'approvazione del modello stesso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico per quanto riguarda esclusivamente le aree edificabili.